

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilit ) - ordinanze - Cass. n. 12887/2020

Ordinanza di inammissibilit  dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Previa verifica dell'instaurazione del contraddittorio - Necessit  - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

La disposizione dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. - laddove prescrive che "all'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello ..." - deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello   in ogni caso tenuto a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, solo cos  potendo darsi effettivo significato all'obbligo di previa audizione delle parti; pertanto, se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidit  della notifica dell'atto di appello o risulta che sia stata pretermessa la notifica dell'impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice   tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c., in difetto dei quali l'ordinanza di inammissibilit , affetta da vizio di nullit  processuale insanabile,   impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame che, in un'azione revocatoria dell'atto di dotazione del trust, aveva dichiarato l'inammissibilit  dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. senza previamente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del "trustee", litisconsorte necessario).

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12887 del 26/06/2020 (Rv. 658020 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_348_3](#), [Cod_Proc_Civ_art_348_2](#), [Cod_Proc_Civ_art_350](#), [Cod_Proc_Civ_art_102](#), [Cod_Proc_Civ_art_331](#), [Cod_Civ_art_2901](#)

corte

cassazione

12887

2020